

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. Whistleblowing) e tutela del segnalante

Approvato con Delibera A.U. n. 25 del 12.11.2024

Testo aggiornato al D.lgs.n.24/2023

Rev. 03



STATO DEL DOCUMENTO: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
28.01.2020	Revisione n. 01
24.11.2022	Revisione n. 02
12.11.2024	Revisione n. 03

DOCUMENTO	REDAZIONE e VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
DOC: Reg.Whistleblowing REV.: 03 DATA: 12.11.2024	Firma: _____	Firma: _____

Quadro normativo di riferimento

La normativa di tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro (c.d. whistleblower) è stata introdotta nell'ordinamento nazionale dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che seppur limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione contenuta nell'art. 1, co. 51, ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., dell'art. 54-bis. Per effetto poi delle successive modifiche apportate all'art.54 bis dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto del *whistleblowing* è stato esteso anche agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art.2359 del c.c., già ricompresi nell'ambito di applicazione delle norme in tema di trasparenza e di anticorruzione ai sensi dell'art.2-bis, co.2, lett.b) del D.lgs 33/2013.

Successivamente, l'Unione Europea, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers, ha emesso la Direttiva europea 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europea con il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* che ha sostituito tutte le precedenti disposizioni normative emesse in materia.

Il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le relative disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, il citato decreto opera una differenziazione tra "soggetti del settore pubblico" e "soggetti del settore privato". Ferrovie della Calabria srl rientra nel novero dei "soggetti del settore pubblico" ai sensi dell'art.2 del Dlgs.n.24/2023. Il presente Regolamento si conforma alle prescrizioni normative del citato Decreto attuativo nonché agli indirizzi forniti in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida approvate con Delibera n.311 del 12.07.2023.

Art.1 Definizione di Whistleblower/Segnalatore

Ai sensi della nuova normativa in vigore, ***Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.***

Art. 2 Principi Generali e scopo del Regolamento

Con il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs.n.24/2023, si intende:

- definire l'ambito di applicazione del processo di segnalazione e indicare i canali e le modalità di segnalazione previsti dal Dlgs.n.24/2023 (segnalazione interna, segnalazione esterna, divulgazione, denuncia all'autorità giudiziaria e contabile);
- identificare i soggetti che possono effettuare le segnalazioni e che sono tutelati secondo le disposizioni del d.lgs. 24/2023;
- circoscrivere l'oggetto e i contenuti della segnalazione secondo le previsioni di cui al d.lgs. 24/2023;
- identificare e disciplinare i canali interni attraverso cui effettuare la segnalazione a Ferrovie della Calabria;
- identificare e prescrivere i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione interno della società, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definire il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.
- Indicare il sistema di tutele del whistleblower secondo quanto previsto dal d.lgs.n.24/2023

Art. 3 Ambito soggettivo

Possono segnalare, divulgare o denunciare illeciti avvalendosi delle misure di protezione di cui al capo III del Dlgs.n. 24/2023 i soggetti che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- ✓ Dipendenti di Ferrovie della Calabria;
- ✓ lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;

- ✓ lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o di servizi che realizzano opere in favore della società;
- ✓ volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano l'attività presso la società;
- ✓ azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la società.

Le misure di protezione sono garantite anche quando la segnalazione, divulgazione o denuncia venga effettuata durante il periodo di prova, anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto.

Oltre al segnalante, a chi effettua una divulgazione pubblica o a chi denuncia, godono delle misure di protezione di cui al capo III del Dlgs.n. 24/2023 anche:

- a. i facilitatori – persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b. le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. i colleghi di lavoro del segnalante, o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. gli enti di proprietà del segnalante, o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica o gli enti per i quali lo stesso lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona medesima.

Art.4 ambito oggettivo

La segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile deve avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Ferrovie della Calabria, di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, che consistono in:

- ✓ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- ✓ Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.n.231/2001, violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- ✓ illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relative, in particolare, ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti, mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza nucleare, salute pubblica, tutela della vita privata e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✓ Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'UE specificati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea;
- ✓ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- ✓ Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.

Ai sensi della normativa di cui al D.lgs.n.24/2023, inoltre, costituiscono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile :

- ✓ Le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra descritte;
- ✓ Le suddette violazioni non ancora compiute che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- ✓ Fondati sospetti riguardanti le sopra menzionate violazioni commesse o che potrebbero essere commesse.

NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA:

- ✓ Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha divulgato o di quella che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali

di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- ✓ Le segnalazioni, denunce o divulgazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Dlgs n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Dlgs n. 24/2023;
- ✓ Le segnalazioni, denunce o divulgazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti siano disciplinati dai regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea.

Art.5 Canali e modalità di presentazione delle segnalazioni

Il legislatore ha individuato i seguenti canali di segnalazione:

- Canale interno attivato presso Ferrovie della Calabria
- Canale esterno attivato presso ANAC
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Art.6 Canali di segnalazione interna

Lo strumento che il legislatore ha indicato in via privilegiata per l'inoltro delle segnalazioni è il canale interno.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.T.) ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, co. 5, del d.lgs.n. 24/2023.

Ferrovie della Calabria ha attivato un canale di segnalazione in forma scritta, tramite una **piattaforma informatica** - accessibile al link riportato sul sito web della società nella sezione *società trasparente/altri contenuti whistleblowing* - che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria utilizzando il codice identificativo ricevuto.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al R.P.C.T., il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio). I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente al R.P.C.T.

In alternativa la segnalazione può essere effettuata **in forma orale**, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto concordato con il RPCT al recapito telefonico pubblicato sul sito web aziendale nella sezione *società trasparente/altri contenuti prevenzione della corruzione/ Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*.

Il RPCT, previa presentazione dell'informativa al segnalante del trattamento dei dati personali, provvederà, a seguito dell'incontro, a redigere personalmente apposito verbale che il segnalante può rettificare, verificare e confermare apponendo la propria sottoscrizione. Il verbale verrà conservato secondo le modalità individuate ai sensi dell'art.13 del Dlgs.n.24/2023 idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato.

La segnalazione in forma orale può essere effettuata anche attraverso la piattaforma informatica che consente di registrare un messaggio vocale che viene opportunamente anonimizzato tramite tecniche di vocoding e pitch-shifting.

Il canale preferenziale di segnalazione è la piattaforma informatica che maggiormente assicura la tutela di riservatezza.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, tale ultimo soggetto indicherà al segnalante la data di trasmissione al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento.

Art. 6.1 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione.

A tale scopo, la segnalazione deve contenere gli elementi di seguito indicati:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute;

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Art.6.2 Gestione della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Il RPCT potrà essere supportato nell'attività di verifica delle segnalazioni, dai Responsabili delle Aree aziendali, se non direttamente interessati dalla segnalazione e/o dai membri dell'Organismo di Vigilanza (l'insieme delle persone di supporto viene identificato come "gruppo di lavoro")

I componenti del gruppo di lavoro sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT nel procedimento.

Il RPCT ai sensi del D.lgs.n.24/2023:

- entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- entro 15gg. dal ricevimento il RPCT decide sull'ammissibilità della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, la segnalazione sarà gestita da un soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione, di volta in volta individuato dall'Organo amministrativo, il quale dovrà garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione. Tale soggetto sarà tenuto ai medesimi obblighi di riservatezza del RPCT la cui violazione è punita a livello disciplinare.

Art.6.3 Verifica della segnalazione

Il RPCT preliminarmente effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter riconoscere al segnalante le tutele previste dalla legge. Al riguardo il RPCT verifica:

- se il segnalante rientra o meno nelle categorie dei soggetti indicati all'art.3;
- se le segnalazioni riguardano le condotte illecite descritte nel Dlgs.n.24/2023;
- se il segnalante ne è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo;
- se la segnalazione è stata proposta nell'interesse pubblico e/o nell'interesse dell'integrità di Ferrovie della Calabria;

Nel caso di carenza dei suddetti requisiti la segnalazione è considerata inammissibile.

La segnalazione è considerata inammissibile anche nei seguenti casi:

- manifesta incompetenza sulle questioni segnalate ai sensi del Dlgs.n.24/2023;
- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di specifici accertamenti;
- contenuto generico della segnalazione da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione irrilevante;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazioni previste dal d.lgs.24/2023;

Qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT può chiedere al segnalante chiarimenti ed integrazioni documentali.

Il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione dandone comunicazione al segnalante:

- Nei casi sopra indicati di inammissibilità della segnalazione;
- In mancanza di risposta del segnalante alle richieste di chiarimenti ed integrazioni da parte del RPCT entro il termine di 15 gg. dall'invio della richiesta o in presenza di integrazioni insufficienti.

Il RPCT ai fini della verifica istruttoria potrà inoltrare i contenuti della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante, ai Responsabili delle strutture aziendali interessate o ai soggetti coinvolti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. I responsabili di tali strutture aziendali interessate o soggetti coinvolti dovranno formulare le proprie valutazioni entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora, all'esito della verifica, si ravvisi il fumus di fondatezza il RPCT in relazione alla natura della violazione, potrà provvedere:

- a comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo ed al responsabile dell'ufficio di appartenenza dell'autore della violazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- ad inoltrare i contenuti della segnalazione all'autorità giudiziaria competente se sussistono i presupposti;
- ad inoltrare i contenuti della segnalazione all'Organismo di vigilanza ex Dlgs.n.231/2001 nei casi in cui i fatti oggetto di segnalazione appaiono rilevanti ai sensi del medesimo decreto e/o comunque possono essere ricondotti a violazioni del M.O.G. di Ferrovie della Calabria

il RPCT, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato di avanzamento del procedimento il segnalante.

Laddove si renda necessario, l'Organo amministrativo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini a fronte di richiesta motivata da parte del RPCT.

In ogni caso il RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare all'Amministratore Unico, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela di Ferrovie della Calabria.

Nell'inoltrare la segnalazione ai soggetti sovramenzionati il RPCT dovrà avere cura di eliminare tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. Il RPCT dovrà, inoltre, evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

I soggetti interni a Ferrovie della Calabria a cui è stato inoltrato il contenuto della segnalazione sono tenuti ad informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Art.6.4 Segnalazioni anonime

le segnalazioni anonime nonché quelle provenienti da soggetti estranei a Ferrovie della Calabria non godono della tutela prevista dalla normativa whistleblowing .

Il RPCT prenderà in esame anche dette segnalazioni ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Art.7 Canale di segnalazione esterna

È possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona del segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) accedendo alla url : <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

La presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disciplinate dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n.311 del 12/07/2023.

Art.8 Divulgazione pubblica

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Si può ricorrere alla Divulgazione Pubblica, e godere delle tutele previste, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove

oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art.9 Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

I soggetti di cui all'art.3 possono inoltrare denuncia alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie o contabili di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

La denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, penale o contabile, è obbligatoria qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche nel caso in cui lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso il canale interno o esterno, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p e degli art. 361 e 362 del c.p.

Art.10 Obbligo di riservatezza

L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, **l'ambito del procedimento disciplinare** che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante mediante una dichiarazione sottoscritta dal medesimo con allegato idoneo documento d'identità;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e,

comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (articolo 329 c.p.p.).

Dinanzi alla Corte dei Conti, il segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura della fase istruttoria, dopodichè l'identità del segnalante può essere svelata per poter essere utilizzata nel procedimento stesso.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 e *s.m.i.*, nonchè dagli artt.5 e seguenti del Dlgs.n.33/2013.

Art.11 Divieto di ritorsione

I soggetti e gli enti indicati all'art.3 non possono subire alcuna ritorsione.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, unitamente agli elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione, devono essere comunicate dai soggetti ed enti di cui all'art. 3 esclusivamente ad ANAC, - accedendo alla URL <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> – alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuate ed, in caso positivo, applicare le sanzioni previste dal Dlgs.n.24/2023.

È onere del soggetto che ha posto in essere la presunta ritorsione dimostrare che i fatti allegati dal segnalante non sono in alcun modo connessi alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica. Il whistleblower deve solo dimostrare di aver fatto una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e di aver subito un danno. Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica. Ciò vale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali.

L'inversione dell'onere della prova è esclusa per quei soggetti ed enti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione: *il facilitatore, le persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado col segnalante, denunciante o divulgatore, i colleghi di lavoro che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno un rapporto corrente e*

continuativo con chi segnala. e anche soggetti giuridici nel caso in cui siano enti di proprietà segnalante, denunciante o divulgatore o enti in cui lo stesso lavoro o enti che operano nello stesso contesto lavorativo. Su questi soggetti qualora lamentino di aver subito ritorsioni incombe l'onere di provare che il presunto atto ritorsivo è conseguenza della segnalazione, della denuncia o della divulgazione.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023. I soggetti tutelati che siano stati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.

Art.12. Misure di sostegno

Le persone segnalanti, ai sensi dell'art.18 del Dlgs.n. 24/2023, hanno la facoltà di avvalersi del supporto degli Enti del Terzo Settore iscritti nell'elenco pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, per informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

Art.13 Condizioni per l'applicazione della tutela per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano ai soggetti della segnalazione indicati agli artt. 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il soggetto che ha segnalato, denunciato o ha effettuato una divulgazione pubblica, ha il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo di cui all'art.4;
- Non sono sufficienti meri sospetti o le voci di corridoio;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal capo II del Dlgs.n. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art.14 Responsabilità del whistleblower

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del D.Lgs. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dell'istituto del whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

Art.15 limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

La persona che segnala, denuncia o divulga non è punibile se riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto - nei limiti di cui all'art.20 del Dlgs.n.24/2023 - o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata in presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ sussistenza, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, di fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- ✓ effettuazione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica nel rispetto delle condizioni e dei modi previsti nel presente regolamento per beneficiare delle tutele.

Entrambe le condizioni devono sussistere per limitare la responsabilità.

L'esclusione di responsabilità opera anche nei due seguenti casi:

- ✓ in caso di accesso lecito alle informazioni sulle violazioni o ai documenti contenenti le informazioni.

Ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti sia stato ottenuto commettendo un reato (accesso abusivo o atto di pirateria informatica) l'esclusione della responsabilità non opera.

- ✓ di comportamenti, atti o omissioni solo se collegati alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 16 Trattamento e conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, all'interno dell'applicativo informatico per le segnalazioni effettuate sulla piattaforma o negli altri casi, in apposito fascicolo riservato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Dlgs.n.24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni whistleblowing sono pubblicati sul sito web di Ferrovie della Calabria nella sezione *società trasparente / altri contenuti whistleblowing*.

Art.17 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda al Dlgs.n.24/2023 e alle Linee Guida Anac approvate con Delibera n.311 del 12/07/2023.